

Cari lettori,

una recente sentenza della Corte di cassazione offre lo spunto per approfondire il tema della causa del trust e in particolare del trust liquidatorio. Si tratta di una tipologia parecchio diffusa e già oggetto di varie considerazioni dottrinali, alle quali si aggiungono ora i penetranti rilievi emergenti da una presentazione della pronuncia che uscirà nella Rivista fra parecchio tempo e che quindi ho trovato conveniente anticiparvi.

Vi accludo questo saggio e vi saluto cordialmente.

Maurizio Lupoi

Trust liquidatorio: nullità strutturale e immeritevolezza della causa concreta (Cass., 30 aprile 2026, n. 12132)

Gianluca Floriddia

Sommario: § 1. Il tema giuridico - § 2. La vicenda e il duplice fondamento della decisione - § 3. Il trust liquidatorio tra illiceità della causa e vaglio di meritevolezza - § 4. La nullità “strutturale” per assenza del guardiano - § 5. Notazioni conclusive

§ 1. Il tema giuridico

*Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis, legis sententiam eius circumbenit.*¹ agisce contro la legge chi fa ciò che essa vieta, ma in frode alla legge chi, salve le parole, ne aggira lo spirito. In questo antico frammento del giurista Paolo si coglie il nodo che percorre la materia del trust liquidatorio.

La segregazione dell'intero patrimonio di un imprenditore in crisi è, nella forma, un lecito atto di autonomia ma quest'ultimo può anche risolversi nell'elusione delle norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale. Di qui, l'interrogativo di fondo circa i limiti di compatibilità del trust istituito a fini liquidatori con l'ordinamento e il punto in cui i suoi interessi trasmodino nell'immeritevolezza e la sua causa concreta nell'illiceità.

È il tema che la fattispecie qui in esame offre l'occasione di affrontare, unitamente a un secondo, di ordine strutturale e teso ad indagare se tra gli elementi essenziali alla valida istituzione del trust possa annoverarsi la figura del guardiano, la cui assenza taluni giudici hanno ritenuto idonea a inficiarne la validità.

¹ Dig., 1, 3, 29.

L'occasione, per vero, è offerta non tanto dalla pronuncia resa dalla Corte di cassazione [30 aprile 2026, n. 12132](#) qui annotata – che si risolve essenzialmente su aspetti processuali: la delimitazione dei litisconsorti necessari e la stabilizzazione del giudicato interno sulle *rationes* non impugnate – quanto all'intera vicenda portata al vaglio giurisdizionale e conclusasi, in sede di legittimità, senza un esame di merito delle questioni sostanziali che pure la attraversano. Proprio per questo, essa costituisce un utile punto di osservazione, che consente di isolare quei temi e di analizzarli per ciò che valgono.

§ 2. La vicenda e il duplice fondamento della decisione

Una società a responsabilità limitata, posta in liquidazione, istitutiva un trust – significativamente denominato come la stessa società – apportandovi l'intero proprio patrimonio, con l'incarico al trustee di liquidarlo. Dichiarato da lì a poco il fallimento della società, il curatore conveniva davanti al Tribunale di Como il trustee e la persona designata quale guardiano del trust, chiedendo dichiararsi l'inefficacia del trust e la nullità degli atti dispositivi del patrimonio sociale, con la restituzione al fallimento dei beni e del ricavato della loro liquidazione.

Il Tribunale accoglieva le domande dell'attore sulla base di due autonome statuizioni. Con la prima, il giudice di prime cure ravvisava una “nullità strutturale del trust” per essere rimasto scoperto l'ufficio di guardiano, atteso che la persona designata nell'atto istitutivo aveva rifiutato l'incarico e non si era provveduto alla sua sostituzione nel termine di sessanta giorni previsto dall'atto medesimo; sicché, per quanto in origine facoltativa, una volta contemplata dall'atto, la funzione di guardiano non poteva rimanere priva di titolare. Con la seconda statuizione, il Tribunale dichiarava la nullità del trust liquidatorio per immeritevolezza della causa concreta, siccome istituito da un imprenditore già insolvente e in sostituzione della procedura concorsuale, allo scopo di eludere le norme imperative del concorso.

La Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame e la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del trustee su basi – come anticipato in premessa – squisitamente processuali. Difatti, da un lato, i giudici della legittimità hanno escluso che i beneficiari (pretermessi nei gradi di merito) fossero litisconsorti necessari, in quanto titolari di mere facoltà rimesse alla discrezionalità del trustee, e non già di diritti attuali sui beni in trust. Dall'altro lato, e in modo del tutto assorbente, la Corte ha rilevato che l'appellante aveva impugnato la sola statuizione sull'immeritevolezza e non anche quella sulla nullità del trust per assenza del guardiano, sicché su quest'ultima si era formato il giudicato interno, di per sé idoneo a reggere l'intera decisione.

Come anticipato, nessuno dei temi enunciati in premessa (meritevolezza del trust liquidatorio e nullità strutturale del rapporto giuridico in parola per assenza del guardiano) è stato scrutinato in punto di diritto dalla Corte di cassazione ed è proprio in tale impregiudicatezza che la pronuncia trova il suo interesse, offrendo l'occasione per affrontare i medesimi liberi dai vincoli del caso deciso.

§ 3. Il trust liquidatorio tra illiceità della causa e vaglio di meritevolezza

Il primo tema attiene ai limiti di compatibilità del trust liquidatorio con l'ordinamento. Con tale formula si designa lo schema in cui una società in crisi o in liquidazione segrega il proprio patrimonio, affidandone al trustee la gestione e il realizzo in funzione soddisfattiva dei creditori. Dunque, la funzione liquidatoria può essere, semplicemente, vista come l'esigenza di gestire un determinato patrimonio – nel tentativo di massimizzare il profitto ottenibile dal medesimo – destinando i proventi di tale gestione all'estinzione dei debiti relativi all'impresa.² Sotto tale etichetta, però, si raccolgono figure eterogenee, che la prassi notarile³ e

² Cfr. P. Coppini, *Destinazione patrimoniale con causa liquidatoria: impostazione teorica e tecnica redazionale*, in *Notariato*, 2025, 4, 441.

³ Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio [26 novembre 2015, n. 305-2015/I](#).

la dottrina⁴ hanno da tempo distinto: dal trust liquidatorio “puro”, istituito in sostituzione della liquidazione ordinaria o concorsuale al fine di realizzare con mezzi alternativi il risultato di recuperare l’attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la società, al trust “a supporto” di una procedura o “di salvataggio”, inserito in un piano di concordato preventivo e destinato a operare in ausilio, e non in luogo, delle regole del concorso.

La figura non è, dunque, di per sé illecita e l’invalidità non è un automatismo legato al *nomen*. Il discrimine, nell’orientamento ormai consolidato,⁵ è segnato dallo stato di insolvenza già in atto al momento dell’istituzione e dalla funzione anticoncorsuale dell’operazione e ciò in quanto il giudizio di riconoscibilità del trust nel nostro ordinamento non può prescindere dal raffronto con le norme inderogabili poste a protezione dei creditori nell’insolvenza. Sicché, quando il trust è istituito da un imprenditore già insolvente al fine di sottrarre il patrimonio alla liquidazione concorsuale, surrogandola con l’attività del trustee, esso si pone in deroga a quelle disposizioni imperative e va perciò ritenuto “non riconoscibile” ai sensi della Convenzione de L’Aja. Non è, dunque, l’insolvenza in sé a determinare l’incompatibilità, ma la finalità sostitutiva che essa, in concreto, rivela.

In attuazione di tale indagine, la Corte di cassazione ha chiarito che la legittimità dell’atto con cui i beni sono attribuiti al trustee esige un vaglio “particolarmente penetrante” del giudice di merito, condotto esaminando l’operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti, nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie.⁶ È, quindi, la causa concreta, e non l’etichetta, a decidere: sarà nullo, o non riconoscibile, il trust che dissimula la sottrazione del

⁴ Cfr. S. Loconte, *Trust liquidatorio e continuità aziendale*, in *Le Società*, 2020, 10, 1097.

⁵ Cfr. Cass. civ., [9 maggio 2014, n. 10105](#).

⁶ Cfr. Cass. civ., [10 febbraio 2020, n. 3128](#).

patrimonio alla garanzia dei creditori e alla *par condicio*; potrà resistere, invece, quello che, in un contesto risanatorio, realizzi un genuino interesse del ceto creditorio. È in questa cornice che si colloca la valutazione operata dai giudici di merito nel caso di specie, i quali hanno ravvisato nel trust in esame – costituito in sostituzione della procedura da un imprenditore già insolvente – la finalità di elusione delle norme imperative concorsuali.

Nel trarne l'invalidità, tuttavia, la motivazione di merito ha sovrapposto categorie eterogenee, qualificando il trust a un tempo come “inefficace”, “non riconoscibile a livello ordinamentale” e nullo per immeritevolezza della causa concreta, siccome inidoneo a produrre effetti *ab origine e tamquam non esset*. Si tratta di piani concettualmente distinti poiché il non riconoscimento discende dalla convenzione de L'Aja, il cui [art. 13](#) rimette al giudice la valutazione sul riconoscimento del trust privo di elementi di internazionalità significativi e il cui [art. 15](#) fa salve le norme imperative del foro; mentre la nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa opera sul piano del diritto interno, ai sensi degli artt. [1322](#) e [1418](#) cod. civ. L'esito pratico – l'inidoneità dell'atto a produrre l'effetto segregativo – è il medesimo, ma la qualificazione non è indifferente quanto a presupposti, disciplina e conseguenze restitutorie.

Inoltre, la stessa formula dell'immeritevolezza, cui il Tribunale ha fatto ricorso nel caso di specie, se intesa in senso tecnico, evoca il giudizio sull'autonomia atipica *ex* [art. 1322](#), comma 2, cod. civ., mentre la sostanza del vizio qui accertato – l'elusione di norme imperative concorsuali – è più propriamente riconducibile alla nullità per contrarietà a norme imperative o alla frode alla legge. La formula, ricorrente nel linguaggio giurisprudenziale in materia, andrebbe dunque maneggiata con qualche cautela dogmatica.

§ 4. La nullità “strutturale” per assenza del guardiano

Il secondo tema, di ordine strutturale, concerne gli elementi essenziali alla valida istituzione del trust e, in particolare, se tra essi rientri la figura del guardiano. È su di essa che poggia la prima *ratio decidendi* della sentenza di merito, la quale ha ravvisato una “nullità strutturale” del trust per essere rimasto vacante il citato ufficio.

La tesi è di sicuro interesse, ma di problematica tenuta; conviene muovere da un dato. Il guardiano, per quanto figura tipica e sovente ricorrente dell’esperienza dei trust, non ne è, di regola, elemento essenziale in quanto la sua previsione è tipicamente rimessa alla scelta del disponente. Difatti, sotto il profilo meramente soggettivo, la struttura minima dell’istituto richiede la presenza di un soggetto che manifesti la volontà di spossessarsi dei propri beni in attuazione di uno scopo (il disponente) e di un soggetto disposto ad assumerne la titolarità e la gestione in adempimento dell’obbligazione fiduciaria (il trustee). Di talché, ricondurre la *vacatio* di tale ufficio a un vizio strutturale del rapporto giuridico di tipo fiduciario, capace di travolgerne geneticamente l’impianto, suscita qualche perplessità.

Vi è, soprattutto, un rilievo di metodo. Se il guardiano sia necessario, e se la sua assenza incida sulla validità del trust, è questione che va risolta alla stregua della legge regolatrice, cui l’[art. 8](#) della convenzione de L’Aja rimette la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e la sua amministrazione – e con essa la disciplina degli uffici a esso preposti – e non certo applicando le categorie interne della nullità. La giurisprudenza di merito lo ha colto con nettezza proprio con riguardo alla legge di Jersey, di frequente prescelta nei trust dell’esperienza quotidiana italiana: essa contempla il guardiano come condizione di validità nel solo caso del trust di scopo non caritatevole e privo di beneficiari, sicché, ove i beneficiari esistano e siano individuati, la mancata nomina non determina invalidità alcuna.⁷

⁷ Trib. Milano, [16 giugno 2017, n. 6776](#).

Su questa premessa, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente escluso che l'assenza del guardiano comporti nullità o immeritevolezza del trust. Si è affermato che, data la multiforme tipologia dell'istituto, "è ammissibile la mancata previsione della figura del guardiano", la quale non vale a denotare l'immeritevolezza del programma ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.⁸ E, sia pure ai fini della legittimazione passiva, si è ricostruita la figura come richiesta espressamente dalla legge di Jersey soltanto per i trust di scopo, altrove implicita e comunque assistita da meccanismi di supplenza, al punto che, in mancanza del trustee, è lo stesso guardiano ad assumere l'amministrazione provvisoria del fondo in trust.⁹

Alla luce di questo indirizzo, la tesi della "nullità strutturale per assenza del guardiano" affermata all'esito della fase giurisdizionale di merito nel caso di specie mostra la corda sotto un duplice profilo. Sul piano del metodo, essa applica categorie interne a una questione che la Convenzione riserva alla legge regolatrice, la quale – se di matrice Jersey, come spesso accade – non conosce affatto una simile causa di invalidità in presenza di beneficiari. Sul piano della qualificazione, poi, anche a voler concedere che l'atto istitutivo abbia reso il guardiano necessario, la sopravvenuta vacanza dell'ufficio si presta a essere letta come problema di funzionamento e di attuazione del programma – cui l'ordinamento straniero e lo stesso atto sogliono apprestare rimedi di supplenza – assai più che come difetto genetico produttivo di nullità originaria. La distinzione è tutt'altro che nominalistica poiché da essa dipendono il regime dell'azione, la sua imprescrittibilità o meno, la legittimazione e la sorte degli atti compiuti *medio tempore*.

Va, infine, ribadito che, nel caso di specie, proprio questa *ratio* è stata quella non impugnata e perciò coperta dal giudicato interno, sicché la Corte non ne ha vagliato la fondatezza. La pronuncia, quindi, non può

⁸ Trib. Milano, [27 dicembre 2018, n. 13075](#).

⁹ Trib. Trieste, [29 ottobre 2019, n. 612](#).

leggersi come una consapevole adesione di legittimità alla tesi della nullità strutturale per assenza del guardiano, ma soltanto come presa d'atto della sua stabilizzazione processuale, tanto più significativa ove si consideri che essa si pone in tensione con l'orientamento di merito appena richiamato.

§ 5. Notazioni conclusive

Sul primo versante, la conclusione sostanziale raggiunta nel caso di specie si iscrive in un indirizzo fermo nel negare cittadinanza al trust liquidatorio istituito da un soggetto già insolvente e in funzione sostitutiva della liquidazione concorsuale; ciò in quanto la segregazione non può convertirsi in strumento di sottrazione del patrimonio alla garanzia dei creditori e alla *par condicio*. È un approdo condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale però rifugge dagli automatismi e affida alla causa concreta – non al *nomen* – il discrimine tra il trust abusivo e quello genuinamente solutorio.

Resta comunque il rilievo – svolto *supra* al § 3 – che la motivazione di merito ha sovrapposto piani distinti quali il non riconoscimento convenzionale, la nullità per contrarietà a norme imperative e l'immeritevolezza dell'autonomia atipica. La coincidenza dell'esito pratico – l'inidoneità dell'atto a produrre effetti segregativi – non rende la qualificazione indifferente poiché, come già detto, da essa dipendono il regime dell'azione, la sua imprescrittibilità, la legittimazione attiva e la disciplina delle restituzioni. Sono profili che, in un contenzioso ancora vivo e destinato a ripresentarsi, meritano una più sorvegliata attenzione da parte dei giudici di merito.

Più fragile appare, invece, l'altra direttrice. La tesi della nullità strutturale per assenza del guardiano – affermata dal giudice di merito e non devoluta al vaglio della Corte – non solo poggia su una discutibile riconduzione di un ufficio meramente facoltativo agli elementi essenziali del trust, ma trascura che la relativa disciplina spetta alla legge

regolatrice ([art. 8](#) conv. de L'Aja), ponendosi vieppiù in contrasto con un orientamento di merito ormai fermo, che reputa l'assenza del guardiano di per sé inidonea a inficiare la validità o la meritevolezza del trust.

Resta, sullo sfondo, il dato processuale, che della vicenda è stato il vero motore. La sorte del ricorso è stata segnata dalla tecnica di impugnazione delle *rationes* plurime e dalla stabilizzazione del giudicato interno, monito non nuovo ma sempre attuale per chi affronti in sede di legittimità la validità genetica di un trust. Sicché la pronuncia, più che offrire soluzioni, addita problemi e il maggiore di essi resta quello, antico, di distinguere il lecito esercizio dell'autonomia dalla frode alla legge, là dove, *salvis verbis*, se ne aggira lo spirito.